

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5049 del 05/09/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RIMINI (RN) - VIA DELLA LONTRA 30 RICHIESTA DALL'IMPRESA ANTHEA S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI OFFICINA E DEPOSITO PRODOTTI FITOSANITARI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5271 del 05/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RIMINI (RN) – VIA DELLA LONTRA 30 RICHIESTA DALL'IMPRESA ANTHEA S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI OFFICINA E DEPOSITO PRODOTTI FITOSANITARI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

RICHIAMATA l'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera rilasciata dal Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini con Provv. n. 108 del 17/05/2010 alla ditta **ANTHEA Srl**, successivamente modificata con Provv. di ARPAE SAC Rimini n. 6360 del 05/12/2018, per l'impianto ubicato in Via della Lontra s.n.c. - Comune di Rimini;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Rimini in data 15/05/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/90840 del 16/05/2025 (Prot. SUAP n. 37098 del 15/05/2025) - pratica Sinadoc 17585/2025 - dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa **ANTHEA Srl** (C.F./P.IVA 03730240409), con sede legale in Comune di Rimini (RN) - Via della Lontra 30, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di di officina e deposito prodotti fitosanitari svolta presso l'impianto ubicato in Via della Lontra 30 - Comune di Rimini (RN) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- A. *autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs.152/06) - competenza ARPAE;*
- B. *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- il SUAP del Comune di Rimini trasmetteva ad ARPAE Rimini la domanda di AUA acquisita con nota PG/2025/2025/90840 del 16/05/2025 (Prot. SUAP n. 37098 del 15/05/2025);
- ARPAE SAC indiceva la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis l.241/90, come previsto dall’art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013;
- con nota PG/2025/102065 del 06/06/2025 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, poi trasmesse ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/105630 del 12/06/2025;

- la conferenza si è conclusa positivamente in quanto nell'ambito della stessa sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:

1. con nota Prot. ARPAE n. 141418 del 05/08/2025 (Prot. Comune n. 272304) il Comune di Rimini ha espresso parere favorevole in materia di impatto acustico;
2. con nota Prot. ARPAE n. 147194 del 14/08/2025 (Prot. AUSL n. N.D 212030) il Dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL Romagna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell' AUA richiesta dalla ditta in oggetto;
3. con nota Prot. ARPAE n. 156258 del 03/09/2025 (Prot. Comune n. 306811/2025) il Comune di Rimini non ha espresso motivi ostativi in merito alla compatibilità urbanistica dell'insediamento;

il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

ACQUISITA la relazione tecnica, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trasmessa dal Servizio Territoriale di Rimini, con nota Prot. n. PG/2025/115759 del 26/06/2025;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa ANTHEA Srl, per l'esercizio dell'attività di officina e deposito prodotti fitosanitari da realizzare in comune di rimini (RN) - Via della Lontra 30;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di RIMINI;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente;
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **ANTHEA Srl (C.F./P.IVA 03730240409)** nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in **Comune di Rimini (RN) - Via**

della **Lontra 30** che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3.c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
5. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti

in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Rimini ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Rimini, all'Azienda Usl della Romagna, ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni Rimini ed Arpae Servizio Territoriale Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. fatto obbligo al gestore di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

DI RENDERE NOTO che:

- l'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione; il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.